



Decreto n° 067 / Pres.

Trieste, 20 marzo 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 5/2007 E S.M.I., ART. 63 BIS, CO. 18. VARIANTE N. 15 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI ARTEGNA: INTRODUZIONE DI MODIFICA E CONFERMA PARZIALE DI ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE N. 35 DEL 24.11.2016.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 20/03/2017


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 14/03/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 16/03/2017



Premesso che il comune di ARTEGNA è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 27.5.1999, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;

Atteso che il comune di Artegna, con deliberazione consiliare n. 50 del 24.11.2014, ha fissato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, le direttive da seguirsi nell'elaborazione di una variante al Piano regolatore generale comunale;

Atteso che il comune di Artegna, con deliberazione consiliare n. 6 del 23.3.2015, ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i., il progetto della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale;

Atteso che dell'elaborato denominato "RELAZIONE ED ESTRATTI CARTOGRAFICI", allegato alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Artegna n. 6/2015, fa parte una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sulle zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sulla zona denominata IT3320015 "Valle del Medio Tagliamento", e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

Atteso che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 24.6.2015;

Vista la deliberazione n. 1663 del 28.8.2015, con cui la Giunta regionale ha disposto di esprimere, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale del comune di Artegna, le riserve proposte dal Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia nel parere n. 029/15 del 24.8.2015 nonché il rilievo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, nell'ottavo paragrafo della nota n. 6535 del 29.7.2015;

Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 24.11.2016, con cui il comune di Artegna ha approvato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento dell'opposizione presentata alla variante medesima nonché con l'introduzione di modifiche, l'assunzione di un obbligo e la proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali;

Visti gli elaborati relativi alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di Artegna n. 35/2016;

Visto il parere n. 03/17 del 6.3.2017, con cui il Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto, in ordine alla variante n. 15 in argomento, che:

a) l'introduzione di modifiche, l'assunzione di un obbligo e la proposizione di verifiche e motivazioni, disposte con la deliberazione consiliare n. 35/2016, non consentono di ritenere totalmente superate le riserve vincolanti espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 1663/2015, e ha definito la modifica considerata indispensabile per il loro pieno superamento;

b) una modifica alla zonizzazione e al piano struttura, specificatamente indicata nel parere medesimo, non può essere giudicata accoglibile, per le motivazioni espresse nel parere stesso, e deve pertanto essere esclusa dalla conferma di esecutività della deliberazione

consiliare n. 35/2016;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che la conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 35/2016, di approvazione della variante in argomento, deve conseguire alla verifica della conformità della deliberazione stessa alle disposizioni normative di carattere urbanistico, con specifico riferimento ai co. 17 e 18 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto che la conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 35/2016 possa essere disposta, per le motivazioni espresse nel succitato parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nei termini seguenti:

- con l'introduzione della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 1663/2015;

- con l'esclusione, dalla conferma stessa, di una modifica alla zonizzazione e al piano struttura, specificatamente indicata nel parere medesimo;

Atteso che il Consiglio comunale di Artegna, con la suddetta deliberazione n. 35/2016, ha dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 75 dell'8.9.2016, ha disposto di "... *condividere le risultanze del fascicolo denominato "Variante n. 15 – Rapporto ambientale preliminare – verifica di assoggettabilità a V.A.S.", ritenendo pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DLgs 152/2006, che gli effetti ... della variante n. 15 non siano significativi per l'ambiente, considerato che la variante si occupa in via prioritaria della riclassificazione di alcune zone edificabili (per la maggior parte di tipo produttivo) e di servizio, ad aree verdi, nell'ottica di un contenimento del consumo di suolo ... di ritenere inoltre e conseguentemente, che si possa escludere la procedura di valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del DLgs 152/2006 ...*";

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1.10.2015, n. 1922, e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 13.3.2017;

Decreta

1. È confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 35 del 24.11.2016, con cui il comune di ARTEGNA ha approvato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale:

1.1 con l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indicata nell'allegato parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 03/17 del 6.3.2017, da ritenersi indispensabile al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 28.8.2015;

1.2 con l'esclusione, dalla conferma medesima, di una modifica alla zonizzazione e al piano struttura, specificatamente indicata nel parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 03/17 del 6.3.2017 e per le motivazioni ivi espresse.

2. L'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, del quale sarà pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa copia conforme all'originale al comune di Artegna.

- Avv. Debora Serracchiani -